

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati»⁽¹⁾

(98/C 407/01)

Il Consiglio, in data 9 aprile 1998, ha deciso conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Colombo, in data 7 luglio 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 9 settembre 1998, nel corso della 357^a sessione plenaria, con 80 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione, il seguente parere.

Il Comitato economico e sociale accoglie positivamente la proposta di modifica, fatte salve le osservazioni che seguono. Esso segue con estremo interesse gli sviluppi della regolamentazione nel promettente settore delle biotecnologie, nel quale il dinamismo e la competitività dell'industria europea vanno incoraggiati e accompagnati, oltre che da azioni di ricerca e di sviluppo nell'ambito del programma quadro⁽²⁾, da processi trasparenti di valutazione dei rischi e di informazione del pubblico, che soli possono garantire la crescita del mercato in questo settore di punta, valorizzandone i benefici in termini di salute, protezione dell'ambiente e qualità della vita.

1. Contesto e principali elementi di novità della proposta

1.1. La proposta di modifica in esame, preannunciata da lungo tempo dalla Commissione, già nella Comunicazione del 1994 intitolata «La biotecnologia ed il Libro bianco su crescita, competitività ed occupazione» e successivamente nel rapporto sulla revisione della Direttiva 90/220/CEE⁽³⁾, si situa in un contesto di crescita della visibilità del settore che si accompagna ad un'attenzione crescente dell'opinione pubblica degli Stati membri circa gli effetti sulla salute, la sicurezza dei consumatori e l'ambiente delle nuove tecnologie di modificazione genetica.

1.2. Se nella Comunicazione del 1994 la preoccupazione principale sembrava essere quella di garantire regolamentazioni più flessibili e procedure semplificate per una tecnologia di punta, promettente in termini di competitività ed occupazione, attualmente si riscontra nei legislatori una maggiore attenzione a rassicurare e ad informare più ampiamente il pubblico e a garantire una valutazione ed un monitoraggio dei rischi immediati e di lungo termine per la salute e l'ambiente.

⁽¹⁾ GU C 139 del 4.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ La Commissione ha appena lanciato, in data 9 giugno 1998, 154 nuovi progetti di ricerca nel settore, con un finanziamento di 138 milioni di ECU, portando complessivamente a 456 i progetti finanziati a partire dal 1995, nell'ambito del IV° Programma quadro. Il Quinto programma prevede un rafforzamento del sostegno al settore della «qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» ed il CES si sta pronunciando specificamente sulle priorità, in funzione dei benefici in termini di qualità della vita, salute e protezione dell'ambiente.

⁽³⁾ COM(96) 630 def. del 10.12.1996.

1.3. Questo approccio tiene conto delle reazioni delle associazioni dei consumatori e degli ambientalisti in numerosi Stati membri di fronte all'immissione sul mercato e all'importazione in Europa dei primi prodotti geneticamente modificati nel settore delle sementi e delle piante destinate al consumo animale e umano. La richiesta di informazione adeguata, di trasparenza e di migliore garanzia rispetto ai rischi si è ulteriormente rafforzata a seguito di una più generale richiesta di sicurezza ed etichettatura dei prodotti alimentari, con controllo sull'intero ciclo, «dal suolo o dalla stalla o dal laboratorio fino alla tavola». Le controversie sui «nuovi alimenti» e sulle varietà di soia o mais geneticamente modificate si sono ripercosse sui meccanismi della Direttiva 220, inducendo alcune parziali modifiche tecniche, in particolare per quanto riguarda l'etichettatura, che non era prevista nella versione originariamente adottata⁽¹⁾.

1.4. Un altro aspetto da sottolineare è il consolidamento dell'obbligo di disporre di pareri scientifici indipendenti circa la sicurezza e gli effetti sulla salute e l'ambiente, non accontentandosi dei meccanismi amministrativi della «comitatologia». In effetti, a seguito della crisi di fiducia dei consumatori indotta dal diffondersi della ESB si è imposta a livello generale una maggiore consapevolezza dei possibili rischi di metodi e processi tecnologici che non tengano conto del principio di precauzione, nonché l'esigenza di meccanismi di valutazione e monitoraggio indipendenti. L'attuale proposta incorpora il nuovo approccio della Commissione, prevedendo l'obbligo di consultazione di comitati scientifici su qualsiasi aspetto atto ad avere ripercussioni sulla salute umana e l'ambiente.

1.5. Infine la proposta prende atto delle difficoltà e dei conflitti insorti tra gli Stati membri nell'ambito del sistema decentrato di valutazione del rischio (non accettazione da parte degli altri Stati membri della valutazione della notifica compiuta dal primo Stato membro a cui è stata presentata): si tenta pertanto di perfezionare una strategia comune tra gli Stati membri concernente gli obiettivi e la metodologia della valutazione del rischio (nuovo Allegato II). In tal modo ci si prefigge di avanzare verso un sistema comunitario più centralizzato di rilascio delle autorizzazioni (considerando 13).

1.6. Nell'ambito della valutazione è stata esplicitata la possibilità di tener conto altresì degli aspetti etici.

1.7. Di fronte alle difficoltà insorte a seguito del ricorso all'articolo 16 della Direttiva 90/220/CEE da parte di Stati membri che hanno deciso di limitare o

proibire l'uso e/o l'immissione in commercio di prodotti geneticamente modificati autorizzati in base alle procedure della direttiva, si propone di passare dalla procedura di Comitato di regolamentazione variante III a) alla variante III b), accordando maggiore influenza agli Stati membri nel processo di assunzione delle decisioni: in effetti in tal modo il Consiglio può respingere la proposta della Commissione a maggioranza semplice, mentre la maggioranza qualificata richiesta dal III a) ha talvolta lasciato alla Commissione l'onere di adottare le misure proposte.

1.8. È stata contemplata una procedura multistato, che può incoraggiare l'armonizzazione dei sistemi di valutazione del rischio.

1.9. È stato introdotto il concetto di monitoraggio e di sanzioni.

2. Osservazioni generali

2.1. La revisione della direttiva sull'emissione deliberata degli OGM era un atto dovuto da tempo sia perché i progressi delle biotecnologie sono stati notevoli negli ultimi sette anni, sia perché la commercializzazione dei prodotti sta rapidamente assumendo una dimensione importante e la pubblica opinione chiede una normativa che permetta una migliore ed aggiornata informazione e garanzia dal rischio. La stessa richiesta è fatta dalle imprese che chiedono chiarezza e normative agili e precise, sottolineando i rischi di svantaggio competitivo che comporta la complessità delle norme e delle procedure e la lunghezza dei tempi di autorizzazione in Europa.

2.2. Nel parere sulla revisione della 90/219/CEE il CES si era riservato di pronunciarsi sui nessi tra le due nuove versioni della 219 e 220, raccomandando in particolare al punto 2.9 di mantenere una netta distinzione tra la fase confinata e l'emissione deliberata, «assicurandosi che la classificazione di determinati MGM come sicuri nella fase confinata non abbia conseguenze automatiche nell'applicazione della Direttiva 90/220/CEE»⁽²⁾.

2.3. La proposta all'esame presenta in proposito alcuni progressi significativi anche in comparazione alla versione originaria della proposta di revisione della Direttiva 90/219/CEE, su cui il Comitato economico e sociale aveva espresso una serie di riserve critiche⁽²⁾, parzialmente integrate nella posizione comune del Consiglio⁽³⁾.

⁽¹⁾ Il 18 giugno 1997, con adeguamento tecnico dell'allegato III, è stato introdotto l'obbligo di etichettare tutti gli OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi della direttiva.

⁽²⁾ GU C 295 del 7.10.1996.

⁽³⁾ GU C 62 del 26.2.1998.

2.3.1. In particolare nella presente proposta,

- a) Nonostante siano previste due categorie di emissioni la prima delle quali segue una procedura semplificata, la differenza fra le due sta essenzialmente nei tempi che intercorrono fra la notifica e la risposta ma concerne molto meno la natura della modificazione; dunque anche gli organismi considerati sicuri vengono sottoposti a notifica e controllo, sia pur seguendo una procedura più rapida.
- b) È introdotto il concetto di monitoraggio dopo l'emissione ed è stabilito un tempo oltre al quale l'autorizzazione deve essere rinnovata.
- c) È introdotta l'etichettatura dei prodotti secondo diverse categorie, raccogliendo la richiesta fortemente espressa dai consumatori e ribadita anche di recente nel parere del Comitato economico e sociale sulla legislazione in materia alimentare⁽¹⁾.
- d) Vengono introdotte scadenze temporali massime per una serie di passi procedurali previsti.
- e) Definendo gli obiettivi e i metodi comuni per la valutazione dei rischi ci si sforza di facilitare il consenso e l'armonizzazione dei risultati tra gli Stati membri.

2.4. Constatata la positività complessiva del nuovo approccio vanno tuttavia fatti alcuni rilievi di consistente rilevanza.

2.4.1. L'iter di questa direttiva non pare essere sufficientemente coordinato con quello che stanno seguendo altri provvedimenti legislativi che coprono anch'essi l'emissione degli OGM. Già si è accennato alle discrepanze con la Direttiva 90/219/CEE, ma altrettanto importante è un buon coordinamento con le disposizioni legislative menzionate all'articolo 5 e all'articolo 10 dell'attuale versione, che prescrivono «una valutazione del rischio ambientale specifico analoga» a quella definita negli articoli da 6 a 9 e da 11 a 18. Si tratta della legislazione verticale sui «nuovi» alimenti, già in vigore⁽²⁾, sulle «nuove» sementi, sui «nuovi» alimenti per gli animali, e sui pesticidi che contengano OGM, in corso di preparazione.

2.4.2. Bisogna evitare che si crei un vuoto giuridico con rimandi a legislazioni verticali ancora non esistenti o non aggiornate. I ritardi nella definizione delle direttive verticali hanno finora indotto a valutare i prodotti nell'ambito della direttiva orizzontale 90/220/CEE e c'è da chiedersi se l'esperienza accumulata e centralizzata

in quest'ambito non costituisca migliore garanzia per una valutazione degli OGM, anche nei confronti del pubblico. Non va dimenticato in effetti che la creazione di questi due strumenti specifici orizzontali (la 90/219/CEE e la 90/220/CEE) era stata giustificata dalla specificità della valutazione del rischio.

2.4.3. Il Regolamento sui nuovi prodotti alimentari (CE) n. 258/97 rimanda attualmente nel suo articolo 9 alla vecchia versione della Direttiva 90/220/CEE per le procedure da seguire, la documentazione da presentare, la valutazione dei rischi, ecc. Esso andrà dunque aggiornato alla luce dell'attuale modifica per i rimandi agli articoli e agli allegati oppure dovrà prevedere al suo interno una specifica valutazione di rischio. Lo stesso dovrà avvenire per le direttive in corso di elaborazione, così come vanno aggiornati i rimandi della direttiva sui trasporti e la 90/679/CEE sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

2.4.4. Dato lo stato di avanzamento della legislazione verticale, appare evidente che la 220 ed i suoi allegati costituiranno il punto di riferimento essenziale per la valutazione dei rischi ancora per un certo lasso di tempo ed offriranno il modello agli schemi di valutazione specifica. Di qui l'importanza dei principi della valutazione dei rischi contenuti all'allegato II, a cui si ispireranno anche le legislazioni verticali. Va notato a questo proposito con preoccupazione che nella proposta e in particolare negli allegati non è sufficientemente sviluppata la parte concernente l'interazione degli OGM con gli ecosistemi in cui sono inseriti, siano essi ecosistemi esterni al luogo di produzione, che ecosistemi coinvolti nei processi biologici di produzione.

2.4.4.1. Per quanto riguarda il primo caso sarebbe altamente opportuno un raccordo con la legislazione esistente per la valutazione di impatto ambientale (VIA) nel caso di immissione sul mercato, che tenesse anche conto di una valutazione del rapporto costi-benefici in termini economici ed ambientali degli OGM introdotti sulle pratiche agricole e quindi sugli ecosistemi agrari. Questo è di notevole importanza alla vigilia del varo dell'Agenda 2000 che prevede un'accentuazione dell'azione, già avviata con la PAC, di riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole⁽³⁾. In questo quadro andrebbero attentamente analizzate, ad esempio, le conseguenze della introduzione di piante resistenti agli erbicidi, in termini di maggiore o minore impatto chimico. Più in generale, per quanto riguarda i possibili effetti sulla biodiversità, occorre tenere conto dei negoziati in corso per definire a livello internazionale un protocollo sulla «biosicurezza» e le linee direttrici (guidelines) per un sistema di valutazione dell'impatto ambientale.

⁽¹⁾ GU C 19 del 21.1.1998.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari in GU L 43 del 14.2.1998.

⁽³⁾ Sulle conseguenze per la PAC degli organismi geneticamente modificati il CES ha adottato un parere d'iniziativa specifico che analizza in dettaglio i vantaggi e i rischi previsti nel settore agricolo.

2.4.4.2. Analogamente, dato l'interesse crescente per la produzione di prodotti non alimentari da materie prime agricole, andrebbe analizzato l'impatto di questi nuovi materiali, sia nel luogo di produzione in termini di sicurezza, sia nell'utilizzo corrente in termini di impatto ambientale, anche in previsione di un loro possibile inserimento nel sistema dell'etichetta ecologica.

2.5. Pur rilevando l'utilità di una procedura semplificata, va notato che resta per il momento indefinito il meccanismo cruciale di scelta fra procedura semplificata e non, in quanto non ne sono ancora definiti i criteri. Vengono soppresse le disposizioni relative alla procedura semplificata esistenti nella precedente direttiva, ma viene lasciata in piedi la Decisione 94/730/CE che stabilisce procedure semplificate concernenti le piante geneticamente modificate. Ci si basa dunque sull'esperienza finora acquisita, che riguarda essenzialmente le piante. Sono per il momento del tutto trascurati animali e microrganismi. Se questi ultimi ricadono in linea di principio sotto la 90/219/CEE, quando siano utilizzati in processi di fabbricazione, che non sono considerati «ambienti confinati», rischiano di sfuggire alla regolamentazione.

2.5.1. Se va apprezzato lo sforzo compiuto finora dal Comitato scientifico per le piante per trattare i dossier relativi agli OGM, nonché il suo raccordo con i comitati scientifici per l'alimentazione e per l'alimentazione animale per quanto riguarda gli aspetti relativi al consumo umano, che esulano dalle sue competenze, va notato tuttavia che non esiste per il momento un Comitato che valuti gli effetti nel prodotto finale dell'inserimento di OGM nei processi produttivi di prodotti alimentari e non alimentari (dalle fibre tessili, ai pellami, ai lubrificanti, alla bioplastica, nonché a una serie di processi industriali in cui gli OGM possono essere utilmente utilizzati al posto di sostanze chimiche o semplicemente per il loro basso costo).

2.6. Poiché la procedura del Comitato previsto all'articolo 21 ed i suoi nessi con la consultazione del comitato o dei comitati scientifici sono essenziali per definire una serie di aspetti della regolamentazione che rimangono in sospeso, è bene chiarire i meccanismi di funzionamento, di partecipazione, di trasparenza e di interrelazione tra Comitato dei rappresentanti degli Stati membri e comitati scientifici istituiti dalla Decisione della Commissione 97/579/CE del 23 luglio 1997.

2.6.1. Più in generale sui meccanismi di consultazione del pubblico e di determinati gruppi il CES nota che l'articolo 7, non modificato, continua a lasciarli di competenza degli Stati membri; esiste attualmente una notevole disparità, che può creare anche distorsioni nei meccanismi di autorizzazione (cfr. Articolo 6 ter, paragrafo 4 b, dove i periodi di consultazione del

pubblico sono esclusi dal computo dei 90 giorni di cui dispone l'autorità competente); sarebbe opportuno prevederne un'armonizzazione dei criteri, nonché esaminare l'opportunità che meccanismi consultivi siano previsti a livello europeo, data la sensibilità dell'opinione pubblica al riguardo.

2.7. Ci sono ancora molte carenze nella definizione dei criteri di analisi degli organismi transgenici. In particolare si nota che negli allegati si dedica molto spazio alle piante, mentre non vengono trattati sufficientemente i criteri per gli animali e per le piante transgeniche per geni animali, questioni tutte e due che stanno assumendo rilevanza importante sia dal punto di vista dei rischi per la salute e l'ambiente che da quello degli aspetti etici dell'utilizzazione di geni umani ed animali in organismi animali ed umani (vedi in proposito il difficile iter della direttiva sui brevetti biotecnologici).

2.7.1. Il Comitato prende atto che i criteri più dettagliati per le piante superiori vennero inseriti con procedura di modifica tecnica nel 1994 sulla base dell'esperienza esistente, e che ancora poco sviluppata è l'esperienza per gli altri organismi, e presume che l'aggiornamento degli allegati sia rinviato ad ulteriori adeguamenti al progresso tecnico in base all'articolo 20.

2.8. Particolare importanza riveste l'elaborazione dei criteri per il monitoraggio, descritti all'allegato VII, soprattutto per quanto riguarda le considerazioni relative alla salute umana; l'uso di un gene resistente agli antibiotici come marcatore, che ha indotto allarme tra i consumatori, è un esempio di possibili e non necessari rischi connessi a queste nuove tecnologie se viene meno il principio di precauzione e se non si utilizzano le migliori tecnologie disponibili (BAT). Questo esempio dimostra l'importanza di una tempestiva consultazione, caso per caso, dei comitati scientifici.

2.8.1. Per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente e della salute il Comitato ritiene pertanto che in caso di emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente si debba rinunciare a qualsiasi sorta di gene resistente agli antibiotici come marcatore.

2.9. In un settore che tante inquietudini suscita nell'opinione pubblica, il CES è persuaso che l'elaborazione di una legislazione adeguata della valutazione e del controllo del rischio vada abbinata a un'iniziativa forte di sensibilizzazione e di dibattito scientifico, oltre che di informazione corretta del pubblico, e di intensificazione del dialogo tra le autorità, l'industria e le associazioni socio-professionali, ambientali e dei consumatori.

3. Osservazioni specifiche

3.1. *Articoli 1 e 2: Campo di applicazione e definizioni*

3.1.1. Risultano chiariti il campo di applicazione e le definizioni; particolarmente significativa è la menzione dei rischi «diretti e indiretti», «eventualmente connessi», che amplia il concetto di valutazione di rischio, ponendo le premesse del nuovo Allegato II.

3.2. *Articolo 4*

3.2.1. Un riferimento al principio di precauzione per i rischi potenziali per la salute e l'ambiente potrebbe risultare opportuno (vedi considerazioni sui marcatori al punto 2.8).

3.3. *Articoli 5 e 10*

3.3.1. Vedi considerazioni precedenti sullo stretto coordinamento da assicurare tra la presente direttiva orizzontale e le direttive settoriali esistenti o da sviluppare; resta inteso che per i prodotti non coperti da disposizioni settoriali la presente direttiva costituisce il riferimento.

3.4. *Articolo 6 ter*

3.4.1. Al paragrafo 4 b si fa riferimento alla consultazione pubblica prevista all'articolo 7, lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. Sarebbe opportuno prevedere una maggiore armonizzazione di tale consultazione per evitare distorsioni e discriminazioni dei cittadini nell'informazione.

3.5. *Articolo 13 bis: Criteri di applicazione della procedura semplificata*

3.5.1. I criteri e i requisiti di informazione della procedura semplificata vengono opportunamente subordinati alla consultazione dei comitati scientifici e alla procedura dell'articolo 21.

3.6. *Articolo 13 ter, quater e sexies*

3.6.1. Al paragrafo 4 è opportuno chiarire in quale forma il fascicolo viene messo a disposizione del pubblico.

3.6.2. Al paragrafo 6 la scadenza dell'autorizzazione dopo sette anni va meglio esaminata. Essa è connessa al piano di monitoraggio, sui cui risultati il notificante deve presentare una relazione nell'anno che precede la scadenza, assieme ad una copia dell'autorizzazione originaria e a «qualsiasi altra nuova informazione

concernente i rischi insiti nel prodotto» (13 quater, paragrafo 2).

3.6.3. Poiché tuttavia il notificante è tenuto in base all'articolo 13 sexies a inviare regolarmente relazioni alla Commissione e alle autorità competenti concernenti il monitoraggio, nonché a comunicare immediatamente nuove informazioni sui rischi, c'è da chiedersi se sia necessario indicare una scadenza fissa di sette anni per il rinnovo, dato che esiste una serie di strumenti di revoca dell'autorizzazione già previsti all'articolo 6 quinquies e all'articolo 16.

3.6.4. Un eccesso di rigidità rischia infatti di essere disincentivante per l'industria senza per questo accrescere le garanzie di sicurezza del pubblico.

3.6.5. Una maggiore flessibilità nelle scadenze per il rinnovo potrebbe essere prevista al momento della notifica e della presentazione del piano di monitoraggio (articolo 11, paragrafo 2 d), su una base caso per caso, a seconda dei rischi insiti nell'interazione tra l'OGM specifico e l'ecosistema, che richiedono un lasso di tempo più o meno lungo per rivelarsi.

3.7. *Articolo 17*

3.7.1. Al paragrafo 2 è opportuno chiarire come le informazioni vengono messe a disposizione del pubblico.

3.8. *Articolo 18*

3.8.1. Il CES chiede di essere destinatario della relazione di cui al paragrafo 2.

3.9. *Articolo 20 bis: Consultazione comitati scientifici*

3.9.1. La consultazione dei Comitati scientifici per l'elaborazione dei criteri della procedura semplificata e in caso di obiezioni sollevate da uno Stato membro in base all'articolo 16 è quanto mai opportuna; si tratta di rendere estremamente trasparente tale procedura e di assicurare un coordinamento efficace tra le varie competenze scientifiche in modo da garantire una valutazione globale di tutti i rischi, sanitari e ambientali.

3.9.2. Il Comitato constata che i Comitati scientifici che saranno coinvolti nella valutazione non vengono specificati, e raccomanda il carattere orizzontale e completo della valutazione dei rischi.

3.10. *Articolo 21: Comitato di regolamentazione*

3.10.1. Il cambiamento dal Comitato di tipo IIIa al tipo IIIb rafforza il potere decisionale degli Stati membri rispetto alla Commissione (basta la maggioranza semplice per respingere la proposta della Commissione); non è detto tuttavia che il consenso dell'opinione pubblica e l'armonizzazione delle valutazioni tra gli Stati membri risultino più facili.

3.11. Articolo 22 bis: Sanzioni

3.11.1. Risulta estremamente opportuna l'introduzione della clausola sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione; una riflessione merita altresì il problema della responsabilità civile per danni causati dall'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM.

3.11.2. In attesa di una normativa orizzontale di riferimento per la responsabilità per danni in materia ambientale, va esaminata l'opportunità di inserire un riferimento alle legislazioni nazionali che prevedono assicurazioni o fondi di garanzia rispetto ai prodotti contenenti OGM.

3.12. Allegato III

3.12.1. Nelle informazioni per la notifica sarebbe utile inserire un riferimento alle migliori tecnologie disponibili (BAT) e ad una valutazione dei costi-benefici.

3.13. Allegato IV

3.13.1. Quanto alle menzioni previste per l'etichettatura obbligatoria, le associazioni dei consumatori hanno già sollevato obiezioni per quanto riguarda i «nuovi» prodotti alimentari circa la formula «questo prodotto può contenere OGM», esigendo una certezza d'informazione. I produttori dal canto loro si preoccupano che la formula induca allarmi ingiustificati. Il Comitato condivide tali preoccupazioni e prende atto che il

Regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio⁽¹⁾ apporta una prima soluzione per quanto riguarda alcuni prodotti alimentari (contenenti semi di soia e granturco geneticamente modificati).

3.13.2. Va tuttavia tenuto conto che la 90/220/CEE, a differenza del Regolamento (CE) n. 258/97, è una direttiva orizzontale, che copre ogni sorta di prodotti contenenti OGM, non necessariamente destinati al consumatore finale, bensì utilizzati come materie prime in processi produttivi, dove il produttore ha difficoltà ad accertarsi della natura del prodotto e ad escludere la presenza di OGM. A parere del CES, le direttive verticali dovrebbero contribuire a risolvere la questione dell'etichettatura a seconda della sua destinazione d'uso, garantendo la piena informazione dei consumatori e la direttiva orizzontale dovrebbe adeguarsi a tale modulazione.

3.14. Allegato V

3.14.1. L'uso ripetuto del condizionale («dovrebbero») introduce eccessiva flessibilità in criteri che dovrebbero essere vincolanti per la classificazione nella categoria I.

3.15. Allegato VI

3.15.1. La relazione di valutazione dovrebbe altresì contenere elementi di raccordo con la valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al punto 2.4.4.1.

⁽¹⁾ GU L 159 del 3.6 1998.

Bruxelles, 9 settembre 1998.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tom JENKINS